# LAVORI DI AMPLIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. PASCOLI" DI CADELBOSCO DI SOPRA

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA (Art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

### **INDICE**

#### CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'Appalto e definizioni
- Art. 2 Ammontare dell'appalto e modalità di aggiudicazione
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 Descrizione dei lavori
- Art. 5 Trattamento dei dati personali Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03 -Obblighi di riservatezza
- Art. 6 Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
- Art. 7 Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata Clausole contrattuali
- Art. 8 Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici

#### **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 10 Documenti che fanno parte del contratto e norme applicabili
- Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 12 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 13 Rappresentanza dell'appaltatore e domicilio direttore di cantiere
- Art. 14 Norme generali sui materiali e l'esecuzione
- Art. 15 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

## CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 16 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 17 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 18 Sospensioni e modifiche temporali
- Art. 19 Penali in caso di ritardo

## Art. 20 - Programma esecutivo dettagliato dei lavori

#### CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 21 Lavori da contabilizzare a misura
- Art. 22 Lavori a corpo

#### **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

- Art. 23 Pagamenti in acconto
- Art. 24 Pagamenti a saldo
- Art. 25 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 26 Anticipazione del prezzo
- Art. 27 Cessione del contratto e cessione dei crediti

#### **CAPO 6. GARANZIE**

- Art. 28 Garanzia provvisoria
- Art. 29 Garanzia definitiva
- Art. 30 Riduzione delle garanzie
- Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

## CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 32 Variazione dei lavori
- Art. 33 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

## CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 34 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 35 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 36 Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 37 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 38 Piano operativo di sicurezza

### CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 39 Subappalto
- Art. 40 Responsabilità in materia di subappalto

## CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 41 Definizione delle controversie
- Art. 42 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 43 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

## CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 45 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 46 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 47 Presa in consegna dei lavori ultimati

## **CAPO 12. NORME FINALI**

- Art. 48 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 49 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 50 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 51 Terre e rocce da scavo
- Art. 52 Custodia del cantiere
- Art. 53 Cartello di cantiere
- Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 55 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 56 Spese contrattuali, imposte, tasse

#### **PARTE PRIMA**

#### Norme Generali

## CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

## Art. 1 - Oggetto dell'Appalto e definizioni

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di 1° grado "G. Pascoli" di Cadelboso di Sopra.

Il Quadro Economico complessivo dell'intervento è il seguente:

LAVORI IN APPALTO		
Importo lavori soggetti a ribasso (corpo)	€	313.995,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.816,98
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	321.812,17
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€	32.181,22
Spese tecniche (Progettazione – D.L Sicurezza)	€	23.000,00
Collaudo statico	€	3.500,00
Iva 22% e Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€	7.123,20
Incentivi funzioni tecniche 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	6.436,23
Contributo autorità di vigilanza	€	300,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	5.647,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	78.187,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	400.000,00

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

In particolare, il progetto definitivo-esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

PE-RE-00 Elenco elaborati

#### **DOCUMENTI ECONOMICO – AMMINISTRATIVI**

PE-CM-01 Elenco prezzi unitari

PE-CM-02 Computo Metrico Estimativo

PE-CM-03 Analisi Prezzi

PE-CM-04 Quadro incidenza della manodopera

PE-CM-05 Quadro economico

- PE-CM-06 Computo metrico
- PE-CM-07 Elenco descrittivo delle voci
- PE-AM-01 Capitolato Speciale d'Appalto Parte tecnica
- PE-AM-02 Capitolato Speciale d'Appalto Parte amministrativa
- PE-AM-03 Schema di contratto

#### PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

- PE-AR-01 Documentazione fotografica
- PE-AR- 02 Relazione tecnico descrittiva
- PE-AR-03 Relazione sulle barriere architettoniche
- PE-AR-04 Piano manutenzione
- PE-AR-05 Cronoprogramma
- PE-AR-06 Inquadramento territoriale e urbanistico
- PE-AR-07 Ubicazione del progetto di ampliamento
- PE-AR-08 Progetto di ampliamento Piante e sezioni
- PE-AR-09 Progetto di ampliamento Prospetti
- PE-AR-10 Sezione vestita e particolari
- PE-AR-11 Interventi su edificio esistente
- PE-AR-12 Schemi di Allacciature Utenze

## PROGETTAZIONE STRUTTURALE (DGR 1878/2011)

Relazione geologica-sismica

Risposta Sismica Locale

Risposta Sismica Locale - integrazione

Risultati Analisi

- PE-ST-01 Relazione sui materiali
- PE-ST-02 Relazione sismica
- PE-ST-03 Relazione di calcolo strutturale
- PE-ST-04 Relazione geotecnica
- PE-ST-05 Piano di manutenzione strutturale
- PE-ST-06 Fondazioni: carpenterie ed armature
- PE-ST-07 Piano primo: carpenterie ed armature
- PE-ST-08 Copertura: carpenterie ed armature
- PE-ST-09 Pilastri e solai: carpenterie ed armature
- PE-ST-10 Sezioni strutturali e particolari costruttivi

## PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

- PE-IT-01 Legge 10
- PE-IT-02 Schema funzionale impianti
- PE-IT-03 Impianto termico al piano terra
- PE-IT-04 Impianto termico al piano primo

PE-IT05 Impianto idrico sanitario

PE-IE-01 Relazione impianti elettrici

PE-IE-02 Impianti elettrici

#### **SICUREZZA**

PE-SI-01 Piano di sicurezza e coordinamento

PE-SI-02 Fascicolo dell'opera

PE-SI-03 Stima dei costi della sicurezza

PE-SI-04 Planimetria di accantieramento

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati e che all'atto potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le stesse opere comprendono tutti i lavori, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completa ultimazione all'intervento in argomento, a regola d'arte ed in ogni sua parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche dettagliatamente descritte.

Pertanto, le opere che formano oggetto dell'appalto sono essenzialmente quelle indicate di seguito e figurano descritte compiutamente negli elaborati di progetto, fatte salve più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori; tali opere possono essere brevemente elencate come segue:

- Movimenti di terra e scavi
- Realizzazione di opere in C.A.
- Realizzazione di solai e opere murarie
- Coperture e lattonerie
- Intonaci e tinteggi
- Pavimenti e rivestimenti
- Porte e infissi
- Impianti elettrici
- Impianti termo-idraulici e idro-sanitari
- Allaccio rete fognaria
- Opere provvisionali

Tutte le opere indicate nel progetto e descritte nel presente capitolato e qualunque altra opera prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari devono essere eseguite dall'appaltatore o da subappaltatori regolarmente autorizzati dal RUP.

Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato a eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere complementari e di completamento delle singole lavorazioni, che per qualunque causa o ragione non siano descritte dettagliatamente del progetto esecutivo, ma che dovessero risultare indispensabili alla funzionalità dell'opera, a giudizio della direzione lavori.

In particolare si precisa che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori "a corpo" si intendono compresi e compensati sia tutti gli

obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.

Di conseguenza l'appaltatore, nel formulare la propria offerta a corpo o per singole lavorazioni a corpo, in base a calcoli di sua convenienza, e a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionale l'opera in ogni suo particolare e nel suo complesso.

L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato, nel contratto e in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità e pertanto vengono da lui completamente accettate.

L'appaltatore quindi con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

Il presente progetto è stato redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di base riportati all'interno delle specifiche tecniche di cui al DM 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (GURI 06/11/2017 n°259).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trovano sempre applicazione gli articoli 1374 e 1375 del Codice Civile.

Nel presente capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice appalti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale**: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore; D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, artt.li 216 e 217;
- c) **Capitolato generale**: il Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
- d) **Decreto n. 81 del 2008**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e) Committente: Comune di Cadelbosco di Sopra;
  - f) Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante Provincia di Reggio Emilia;
- g) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
  - h) **RUP**: Responsabile unico del procedimento;
  - i) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è

responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dal Comune;

- I) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- m) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- n) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
  - o) PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo, sostitutivo del PSC;
- p) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- q) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Committente sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- s) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativiai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

## Art. 2 - Ammontare dell'appalto e modalità di aggiudicazione

L'importo dei lavori posti a base di gara, ammonta complessivamente ad € 313.995,19 (trecentotredicimilanovecentonovantacinque/19), ribassabili, oltre ad € 7.816,98 (settemilaottocentosedici/98) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 321.812,17 (trecentoventunomilaottocentododici/17), come risulta dal quadro economico di cui all'articolo precedente.

I costi della manodopera, determinati ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 e ricompresi nell'importo a base d'asta, ammontano a € 114.062,16, per un'incidenza pari al 35,44%.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di gara, applicato all'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non oggetto al ribasso ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, della possibilità di apportare eventuali modifiche al contratto per l'esecuzione dello stesso, fino a un massimo del 20% dell'importo originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto di risoluzione contrattuale.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

L'appalto in oggetto è aggiudicato mediante gara aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti, con aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto.

Allo scopo di garantire la piena conoscenza dello stato dei luoghi e dei contenuti del progetto, i concorrenti dovranno effettuare accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i lavori. Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere essere effettuato tutte le mattine, dal lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30, previo appuntamento con i seguenti tecnici:

- Ing. Simone Morini tel. 0522 918558, cell. 331 1972414, e-mail: morini.simone@unioneterradimezzo.re.it
- Geom. Gabriele Longoni tel. 0522918520, cell. 339 3032476, e-mail: longoni.gabriele@unioneterradimezzo.re.it

L'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserirsi nella documentazione necessaria per partecipare alla gara d'appalto, sarà rilasciata e sottoscritta dal tecnico appositamente incaricato dalla Stazione Appaltante.

Le ditte che non effettueranno il soprallougo obbligatorio entro il termine indicato nella lettera di invito saranno escluse dalla procedura di gara.

## Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, come previsto dall'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.

I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione committente.

## Art. 4 - Descrizione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 e 90 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati progettuali, per l'importo totale indicato al precedente art. 2, sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

	RIA	LIFIC. LIGAT		IF.			PECIALI AI FINI DELLA GARA
LAVORAZIONE	CATEGORI	QUA	IMPORTO €	CLASSI	%	PREVALENTE O SCORPORAB.	SUBAPPALT.
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	OG1	SI	€. 321.812,17	I	100	PREVALENTE	SI max 40 %

Il subappalto dei lavori è consentito, nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 40% dell'importo contrattuale;

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8del D.P.R. n. 207 del 2010 , sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee".

Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei Lavori può disporre autonomamente, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 5% in più o in meno:

	AGGREGAZIONE DEI GRUPPI D	I LAVORAZIONI OMO	GENEE	
N.	Descrizione	Importo Euro	in Categ.	%
1	scavi reinterri e demolizioni	13.644,87	OG1	4,35

opere strutturali	72.384,71	OG1	23,05
opere murarie e solai	37.132,24	OG1	11,82
massetti e tavolati	21.598,17	OG1	6,88
impermeabilizzazioni ed isolamenti	32.800,24	OG1	10,45
intonaci e tinteggi	18.826,80	OG1	6,00
Pavimenti e rivestimenti	15.924,75	OG1	5,07
Coperture e lattonerie	9.022,87	OG1	2,87
Porte ed infissi	29.024,68	OG1	9,24
Sistemazioni esterne e fognature	6.015,36	OG1	1,92
Impianti meccanici	32.152,19	OG1	10,24
Impianti elettrici	25.468,31	OG1	8,11
	opere murarie e solai massetti e tavolati impermeabilizzazioni ed isolamenti intonaci e tinteggi Pavimenti e rivestimenti Coperture e lattonerie Porte ed infissi Sistemazioni esterne e fognature Impianti meccanici	opere murarie e solai 37.132,24  massetti e tavolati 21.598,17  impermeabilizzazioni ed isolamenti 32.800,24  intonaci e tinteggi 18.826,80  Pavimenti e rivestimenti 15.924,75  Coperture e lattonerie 9.022,87  Porte ed infissi 29.024,68  Sistemazioni esterne e fognature 6.015,36  Impianti meccanici 32.152,19	opere murarie e solai 37.132,24 OG1 massetti e tavolati 21.598,17 OG1 impermeabilizzazioni ed isolamenti 32.800,24 OG1 intonaci e tinteggi 18.826,80 OG1 Pavimenti e rivestimenti 15.924,75 OG1 Coperture e lattonerie 9.022,87 OG1 Porte ed infissi 29.024,68 OG1 Sistemazioni esterne e fognature 6.015,36 OG1 Impianti meccanici 32.152,19 OG1

## <u>Art. 5 - Trattamento dei dati personali - Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13</u> <u>D.Lgs. 196/03 -Obblighi di riservatezza</u>

Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali conferiti per la partecipazione al presente appalto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente al fine di accertare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ", tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione. Detto trattamento verrà eseguito adottando tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'interessato potrà esercitare al riguardo i diritti che gli sono riconosciuti dal suddetto D.Lgs. 196/2003.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (informativa sul trattamento dei dati personali), dà atto che: 1) i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici; 2) il conferimento dei dati è obbligatorio; 3) l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; 4) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente; 5) i titolari del trattamento sono: il Comune di Cadelbosco di Sopra e l'Unione Terra di Mezzo in relazione alle attività di rispettiva competenza; 6) i responsabili del trattamento sono il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio e il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Servizi interni del Comune di Cadelbosco di Sopra; 7) gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti addetti all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo e al Settore Programmazione Finanziaria e Servizi interni Comune di Cadelbosco di Sopra -Segreteria e affari generali; 8) i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti /

rettifiche / integrazioni / cancellazioni / trasformazioni dei dati nonché attestazioni, opporsi al trattamento).

L'appaltatore a sua volta: 1) dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione del presente contratto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.); 2) si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Codice per la protezione dei dati personali; 3) garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere al presente contratto e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; 4) si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all'uopo impartite dal Comune di Cadelbosco di Sopra/Unione Terra di Mezzo o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere ed a tal fine individua quale responsabile del trattamento dei dati il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_, in qualità di , che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali; 5) riconosce al Comune e all'Unione Terra di Mezzo il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 4 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti sul Trattamento dei dati personali, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## Art. 6 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

Sono a carico, oltre che dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Cadelbosco di Sopra, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con

Delibera della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Emilia, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Cadelbosco di Sopra e l'Unione Terra di Mezzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

## Art. 7 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata - Clausole contrattuali

Il Comune di Cadelbosco di Sopra riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell'evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:

## Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto l'11 dicembre 2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/reggioemilia, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

## Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo l'ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

## <u>Art. 8 - Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici</u>

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'applicazione del Protocollo d'intesa contro il Lavoro Nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli Appalti di Opere e Lavori Pubblici approvato dai Comuni della provincia di Reggio Emilia, che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

## CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

## Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni di legge richiamate nell'art. 10, comma 2, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) capitolato generale di appalto;
- d) capitolato speciale di appalto;
- e) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;

- f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;
- g) offerta dell'impresa.

E' comunque facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto e norme applicabili

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
- b) il presente Capitolato speciale;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) computo metrico estimativo;
- e) progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 19 del 26/03/2019;
- f) copia certificata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- g) copia certificata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia della documentazione presentata in gara dall'aggiudicatario riguardante il costo unitario delle migliorie proposte sulla base delle unità di misura delle stesse;
- h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, con visto di idoneità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dichiarazione dell'appaltatore di non avere osservazioni da apportare al PSC;
- i) garanzia definitiva;
- I) polizze assicurative di cui all'art.31 presente Capitolato;
- m) programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui al successivo art. 21;
- n) Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 e il Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici;

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016, del D.P.R. 207/10 limitatamente alle parti ancora in vigore, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/00, limitatamente alle parti ancora in vigore, che è stato richiamato negli atti per l'affidamento dei lavori, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che espressamente richiamano quale parte integrante del contratto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 e del "Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito processo verbale di consegna, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di attivazione di procedure concorsuali nei confronti dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

## Art. 13 - Rappresentanza dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore dovrà altresì dichiarare, nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere, quietanziare somme in conto o a saldo o la modalità di accredito.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Commitente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le prescrizione di legge in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.

#### Art. 14 - Norme generali sui materiali e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 106 del 2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 98/106/CEE".

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 49/2018, i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

#### Art. 15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dal Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dal Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

## **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

## Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 2018.

#### Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180** (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenendo conto dei periodo di ferie.

Per la scadenza anticipata o per la proroga del termine di ultimazione l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di maggiori o ulteriori compensi essendo pienamente edotto di tale circostanza fin dal momento della partecipazione alla procedura di selezione.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e/o lavori da effettuarsi da altri operatori per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori, di alcune parti funzionali dell'intervento.

## Art. 18 - Sospensioni e modifiche temporali

Si applica quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

### Art. 19 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell'importo contrattuale, e comunque per un massimo pari al 10% dello stesso importo. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, si applica la disposizione di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune causa dei ritardi.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

#### Art. 20 - Programma esecutivo dettagliato dei lavori

Almeno 7 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto d'appalto e, nel caso di consegna in via d'urgenza almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 43 comma 10 del D.lgs. 207/2010, costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base del cronoprogramma del progetto esecutivo dei lavori oggetto della procedura di gara, definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa nonché alle proposte tecniche migliorative proposte in sede di gara.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Committente, mediante l'apposizione di un visto del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione.

Il Committente può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso, questi deve provvedere con la massima tempestività e comunque entro il termine fissato per la consegna dei lavori.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Committente può disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

## CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

## Art. 21 - Lavori da contabilizzare a misura

Essendo l'appalto a corpo non è prevista l'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a misura, per quanto previsto dal progetto esecutivo oggetto di gara.

Saranno altresì da contabilizzare a misura, le eventuali variazioni ove si tratti di lavorazione non prevista in contratto.

In tal caso si procede alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi, se non già ricompresi nella quantificazione e nell'offerta, così come definito e disposto all'art. 3, commi 3 e 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 22 - Lavori a corpo

Sono da contabilizzare a corpo, con riferimento a quanto disposto dal comma 6 dell'art 43 del D.P.R 207/2010, le lavorazioni per ogni gruppo di lavorazioni omogenee riportate al precedente art. 4, comma 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto e meglio precisate nel Computo Metrico di progetto, di ciascuna delle quali viene specificato l'importo lordo a base d'asta.

## CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

#### Art. 23 - Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale, da cui verrà detratta, in sede di pagamento, la quota parte dell'anticipazione contrattuale. Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere di almeno il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge. Si precisa che lo stato finale non potrà contenere quote di recupero dell'anticipazione che dovrà pertanto essere restituita totalmente dall'appaltatore negli stati di avanzamento precedenti.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......» con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, in conformità a quanto dovrà essere stabilito nell'ambito dell'atto pubblico di costituzione del RTI, le imprese costituenti il raggruppamento emetteranno ciascuna la propria fattura nei confronti del Committente relativamente ai lavori di competenza effettuati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. Sarà cura del Direttore dei lavori effettuare le opportune verifiche in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento, specificando all'interno degli stessi le lavorazioni realizzate ascrivibili alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile e comunicando al Committente e alle imprese costituenti il RTI le conseguenti quote di rispettiva competenza.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, il Committente, in conformità a quanto dovrà essere definito nell'atto pubblico costitutivo del raggruppamento, potrà procedere alternativamente nel seguente modo;

- i mandati di pagamento potranno essere intestati alle singole mandanti e in tal caso dovranno essere quietanzati dalla Capogruppo; inoltre, al fine di verificare che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento non avanzino contestazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità operative che saranno definite dal Committente con riferimento a specifiche e puntuali dichiarazioni e documentazioni da acquisire;
- i mandati di pagamento potranno essere intestati per l'intero importo a favore della Capogruppo che provvederà a rimettere alle singole imprese la propria quota, nel

rispetto delle clausole di tracciabilità che dovranno essere altresì inserite nel contratto di mandato.

In ogni caso, nell'ambito dello Stato di Avanzamento Lavori, dovrà essere garantita la riconoscibilità delle lavorazioni eseguite dalle ditte componenti il Raggruppamento, da parte del Direttore dei Lavori che provvederà a comunicare le quote di rispettiva competenza.

Entro i 25 (venticinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro 5 giorni dal ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......» con l'indicazione della data.

Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta)giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del codice CIG derivato, del codice CUP e nel rispetto di tutte le ulteriori disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato speciale.

In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di maggiori somme a titolo di interesse.

#### Art. 24 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale e di costituzione di garanzia fideiussoria di cui al successivo comma 5.

I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione (due anni dalla data di emissione) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (due anni dalla data di emissione). La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni

di cui all'art. 103, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e dovrà essere conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata al D.M. 123/2004 e ss.mm.ii e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2106.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato al rispetto di tutte le condizioni di legge, regolamento e delle ulteriori condizioni previste dal presente capitolato speciale.

## Art. 25 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del codice civile.

## Art. 26 - Anticipazione del prezzo

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Si precisa che il calcolo degli interessi, definiti sull'importo dell'anticipazione al netto dell'Iva, sarà effettuato sul periodo di tempo che decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione fino alla data in cui dovrebbe intervenire, secondo il cronoprogramma, il SAL che assicura il recupero totale dell'anticipazione.

In considerazione dell'importo stabilito all'art. 23 per i pagamenti in acconto, la trattenuta della quota parte di anticipazione sarà effettuata nella percentuale del 50% sul primo SAL e del restante 50% sul secondo SAL, fino al completo riassorbimento dell'importo della stessa, e pertanto con esclusione dell'imputazione di qualsivoglia quota di recupero dell'anticipazione sul SAL corrispondente al finale.

Il pagamento a titolo di anticipazione non costituisce Stato di Avanzamento Lavori ma richiede l'emissione di un certificato di pagamento che quantifichi l'importo da versare in ragione dell'importo contrattuale. L'anticipazione in quanto corrispettivo per lavori, anche se versato prima della loro esecuzione, è soggetto a Iva di legge.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, deve comprendere l'importo dell'anticipazione comprensivo di Iva di legge.

L'aggiudicatario ai fini del pagamento a titolo di anticipazione è tenuto ad emettere fattura elettronica corrispondente all'importo imponibile dell'anticipazione oltre alla relativa Iva ai sensi di legge, ed il Committente pagherà all'aggiudicatario l'imponibile mentre corrisponderà l'Iva all'erario in base al meccanismo definito *split payment*. Il pagamento dell'anticipazione sarà subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di

legge, regolamento e contrattuali in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

E' facoltà della ditta affidataria rinunciare all'anticipazione, comunicandolo al Committente.

### Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG "DERIVATO" n. \_\_\_\_\_\_al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **CAPO 6. GARANZIE**

### Art. 28 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, e secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di gara.

La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo — Scheda tecnica 1.1/1.1.1 approvato con Decreto Ministero Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

#### Art. 29 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione, a sua scelta, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni

contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo - Scheda tecnica 1.2/1.2.1 approvato con Decreto Ministero Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Per quanto qui non disciplinato, si applica quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

### Art. 30 - Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

#### Art. 31 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere:

Sezione d	anni alle opere durante la loro ese	ni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione		
Partita 1	Danni alle opere	€ 321.712,00		
Partita 2	Opere ed impianti preesistenti	€ 50.000,00		
Partita 3	Demolizione e sgombero	€ 25.000,00		

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:

- manutenzione estesa
- danni cagionati da errori di progettazione e calcolo
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
- forza maggiore

Sezione r	esponsabilità civile durante l'esecu	zione delle opere
Partita 1	RCT	€ 1.000.000,00 massimale unico

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni da vibrazione
- danni da rimozione o franamento o cedimento del terreno
- danni a cavi e condutture sotterranee

La polizza CAR di cui alle sezioni precedenti "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" dovrà prevedere la qualifica di assicurato in favore del Contraente, il Committente, l'Appaltatori e i Subappaltatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine oltre alla copertura di cui al precedente punto, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

Polizza di	responsabilità civile RCT-RCO	
Partita 1	RCT	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00
Partita 2	RCO	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00

## La polizza di RCT/RCO dovrà:

- a. prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
- b. postuma con un massimale non inferiore ad € 100.000,00 per attività di installazione e manutenzione e riparazione di impianti di impianti soggetti alle disposizioni di cui art. 1 del DM 22.01.2018 n. 37 ex Lege 46/90. L'assicurazione dovrà essere efficace per per i lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza assicurativa purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società assicuratrice entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.
- c. prevedere la copertura dei danni biologici
- d. danni da incendio per un massimale non inferiore ad € 500.000,00
- e. danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 250.000,00;
- f. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

## CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

## Art. 32 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, quelle modifiche e varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/2010 e dal predetto art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per tutte le altre ipotesi, si richiama integralmente il testo dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii., da applicarsi in caso di varianti.

In ogni caso, eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere proposte al R.U.P. a cura del Direttore dei Lavori, attraverso una relazione tecnico descrittiva che ne illustri le motivazioni, le lavorazioni e l'entità economica.

## Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

## CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

## Art. 34 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere al Committente appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autoertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del Dlgs. 81/2008;
- d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Dlgs. 81/2008.

Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento

In ogni caso, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore redige il **piano operativo di sicurezza** in conformità a quanto stabilito all'art. 38 del presente capitolato.

Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente comma nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### Art. 35 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

## Art. 36 - Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, il Committente nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
- b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 18 e nelle more degli stessi adempimenti:

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 17, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 19.

#### Art. 37 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### Art. 38 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo

di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

I piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37.

## **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### Art. 39 - Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ss. mm. e ii. <u>per un massimo pari al 40% del contratto</u>.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire al Comune di Cadelbosco di Sopra di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto. La clausola di cui ai precedenti punti dovrà essere formulata nel rispetto di quanto precisato dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, n. 8 del 18/11/10, e pertanto:

- Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:
- -L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

L'appaltatore si impegna, in materia di subappalti e sub-contratti, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente, al fine di garantire la conformità del ciclo di esecuzione dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.

Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice.

Nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture

quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice il Committente provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e, sia l'aggiudicatario che il subappaltatore dovranno attenersi in materia di fatturazione, pagamenti e documentazione richiesta, alle istruzioni operative che saranno fornite dal Committente stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai subappalti e subcontratti che abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190 del 2012, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss della medesima legge, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", come integrato e modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e del "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le disposizioni di cui al menzionato protocollo si applicano altresì ai subcontratti di lavori forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

Il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Il Comune procederà altresì alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

In attuazione del menzionato protocollo l'aggiudicatario:

- è obbligato a comunicare al Committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

#### Art. 41 - Definizione delle controversie

In caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del contratto.

E' esclusa la clausola compromissoria.

#### Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## Art. 43 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

## Art. 44 - Risoluzione del contratto e Recesso

Costituisce causa di risoluzione del contratto e comportano la facoltà del Committente di risolvere il contratto, oltre il caso previsto dall'art. 19, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 57 del presente Capitolato speciale;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 108, nonché negli ulteriori casi previsti in materia dalla legge, dai regolamenti, nel presente capitolato e negli atti da questo richiamati o a questo allegati con particolare riferimento al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", approvato con Delibera della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Emilia, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l'Unione Terra di Mezzo e al Protocollo d'intesa contro il Lavoro Nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli Appalti di Opere e Lavori Pubblici approvato dai Comuni della provincia di Reggio Operano le clausole risolutive espresse contenute nei Protocolli, clausole che saranno integrate corpo contrattuale.

Operano altresì le ulteriori ipotesi di risoluzione automatica ed immediata previste dalle disposizioni vigenti.

Per quanto concerne la modalità e i tempi di esercizio della facoltà di risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante, si applica quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo da contratto di appalto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del Codice.

## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente.

## Art. 46 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

#### Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 47, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dal Direttore dei Lavori.

Se il Committente si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

## **CAPO 12. NORME FINALI**

## Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii. ed al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione di quanto previsto negli elaborati progettuali e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone del ponte di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- I) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta del Committente;
- m) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- n) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo delle opere;
- o) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- p) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- q) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- r) qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

## Art. 49 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Committente. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI";

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI";

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## Art. 50 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

I materiali elencati nelle voci di prezzo dovranno rispettare le specifiche tecniche dei componenti edilizi nel rispetto dell'articolo 1 "Criteri ambientali minimi" del D.M. Ambiente del 24/12/2015 così come precisato nell'Allegato 1, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 del predetto Allegato.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### Art. 51 - Terre e rocce da scavo

Il progetto prevede, all'occorrenza, piccole lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

## Art. 52 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.

#### Art. 53 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1-3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

## Art. 54 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, richiamato l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### Art. 55 - Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/10 e s.m.i. L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente al Comune i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,

comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il CIG DERIVATO e il CIIP

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai subappaltatori nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 43 del Capitolato Speciale e dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

## Art. 56 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

## 1. ALLEGATO

## **CARTELLO DI CANTIERE**

		ori pubblici e monio	
	LA	AVORI DI	
Progetto approvato co		deln	del
	Proge	tto esecutivo:	
		DL:	
Progetto esecutivo opere	in c.a.		DL opere in c.a
- Garage			
Progettista dell'impianto Progettista dell'impianto Progettista dell'impianto Responsabile dei lavori: Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l'esecuzione:		Nauga P	
Durata stimata in uomini x giorni: Responsabile unico del procedimento	D:	Notifica preliminare i	n data:
IMPORTO DEL			
IMPORTO LAVORI A BA			<del></del>
ONERI PER LA			
IMPORTO DEL C			
	a	, offerta di ribasso	aei %
Impresa esecutrice:			
con sede			
Qualificata per i lavo	ori delle categor	ie:, classifica , classifica	
		, classifica	
direttore tecnico del c	antiere:		
subappaltatori:			Importo lavori subappo
	categori	descrizione	euro
	а		
Intervento finanziato con fondi p		sa depositi e prestiti con i fo	ndi dal richarmia nactala
		on fine lavori prevista per il _	
		con fine lavori prevista per il	